

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 81

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 28/2007)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis

(Stampa delle schede di votazione)

1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.

2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.>>.